

Stefania PONTILLO – Vincenzo SALADINO

COMPENDIO di DIRITTO PROCESSUALE PENALE

Aggiornato a:

- D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. Riforma Cartabia) come modificato dalla L. 30 dicembre 2022, n. 199 di conversione del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162.
- Ultimissima giurisprudenza.

**XIII Edizione
2023**


**Neldiritto
Editore**

Il provvedimento con il quale il difetto di giurisdizione viene rilevato, varia a seconda della fase procedimentale:

- se viene rilevato nel corso delle indagini preliminari, il giudice **emette un’ordinanza** con la quale dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero;
- se viene rilevato dopo la chiusura delle indagini preliminari e in ogni stato e grado del processo, il giudice **emette una sentenza** e ordina, se del caso, la trasmissione degli atti all’autorità competente.

L’**incompetenza** (art. 21 c.p.p.) si verifica allorché la cognizione di un procedimento spetta, per motivi di materia, territorio o connessione, ad un diverso giudice appartenente allo stesso ordine. In particolare:

- l’incompetenza per **materia** è rilevata, anche di ufficio, in ogni stato e grado del processo;
- l’incompetenza per **territorio** e quella derivante da **connessione** è rilevata o eccepita, a pena di decadenza, prima della conclusione dell’udienza preliminare o, se questa manchi, entro le questioni preliminari al dibattimento (art. 491 c.p.p.).

TI RICORDI CHE...

La **giurisdizione** costituisce, sotto il profilo funzionale, uno dei tre poteri fondamentali dello Stato, accanto a quello legislativo e a quello esecutivo, e **consiste nell’applicazione della legge penale alla fattispecie concreta da parte di un giudice terzo ed imparziale**.

La giurisdizione segna, dunque, il perimetro esterno tra il giudice penale ordinario e quelli speciali, a differenza della **competenza** che, invece, è la quantità di potere giurisdizionale che spetta a ciascun giudice dello stesso ordine.

Analogamente a quanto avviene per il difetto di giurisdizione, anche in relazione alla incompetenza la forma del provvedimento dichiarativo della stessa varia a seconda delle fasi procedimentali:

- a) se viene rilevata nel corso delle indagini preliminari, il giudice **emette un’ordinanza** con la quale dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero;

- b) se viene rilevata dopo la chiusura delle indagini preliminari, il giudice la dichiara con **sentenza** e ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice competente;
- c) se viene rilevata nel corso del dibattimento di primo grado, il giudice la dichiara con **sentenza** e ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice competente (come stabilito da Corte Cost., 11 marzo 1993, n. 76);
- d) se viene rilevata in appello, nel senso che il giudice riconosce l'incompetenza del giudice di primo grado, pronuncia **sentenza di annullamento** e ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso giudice di primo grado competente (come stabilito da Corte Cost., 5 maggio 1993, n. 214).

Si evidenzia che la recente **Riforma Cartabia** ha introdotto l'art. 24-bis c.p.p. in virtù del quale, ove sorgano oggi questioni sulla competenza per territorio, il giudice, anche d'ufficio, può rimettere la questione alla Corte di cassazione, trasmettendo contestualmente gli atti necessari per la decisione. (cd. *rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione per la decisione sulla competenza per territorio*).

La Corte decide in camera di consiglio secondo le forme previste dall'art. 127 c.p.p. e, se dichiara l'incompetenza del giudice che procede, ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice competente.

L'estratto della sentenza è immediatamente comunicato al giudice che ha rimesso la questione e, quando diverso, al giudice competente, nonché al pubblico ministero presso i medesimi giudici e alle parti private.

Potrebbe accadere che una delle parti del processo si limiti ad eccepire l'incompetenza per territorio al giudice senza, però, chiedere contestualmente la rimessione alla Corte di Cassazione, ebbene, in tal caso le sarà precluso riproporre l'eccezione nel corso del procedimento.

A chiusura della tematica dell'incompetenza, occorre dar conto di tre questioni particolarmente rilevanti, per le quali il codice prevede una disciplina specifica.

La prima questione riguarda gli effetti delle **decisioni della Corte di Cassazione sulla competenza** (nonché sulla giurisdizione): l'art. 25 c.p.p. stabilisce che tali decisioni sono vincolanti nel corso dell'intero processo, salvo che risultino nuovi fatti che comportino una diversa definizione giuridica da cui derivi la modificazione della giurisdizione o la competenza di un giudice superiore.

La seconda questione riguarda la sorte delle **prove** acquisite dal giudice incompetente: l'art. 26 c.p.p., comma 1, c.p.p. sancisce che le prove conservano l'efficacia; il comma 2, altresì, prevede che le dichiarazioni rese al giudice incompetente *per materia*, se ripetibili, sono utilizzabili soltanto nell'udienza preliminare e per le contestazioni a norma degli artt. 500 e 503 c.p.p.

La terza questione, infine, riguarda l'efficacia delle **misure cautelari** disposte dal giudice incompetente: esse cessano di avere effetto se, entro venti giorni dalla ordinanza di trasmissione degli atti, il giudice competente non provvede a confermarle (art. 27 c.p.p.).

4. Conflitti di giurisdizione e conflitti di competenza.

Il **conflitto di giurisdizione** (art. 28 lett. a) sorge quando due o più giudici, appartenenti ad un ordine diverso, *contemporaneamente* prendono cognizione del medesimo fatto attribuito alla medesima persona (conflitto positivo) oppure rifiutano di prenderne cognizione (conflitto negativo).

Il **conflitto di competenza** (art. 28 lett. b) sorge nel caso in cui due o più giudici, appartenenti allo stesso ordine, *contemporaneamente* affermino o neghino la propria cognizione in ordine alla medesima fattispecie.

Il legislatore detta una disciplina risolutiva delle ipotesi di conflitto, prevedendo la cessazione delle stesse attraverso l'emanazione del provvedimento del giudice che dichiara la propria competenza o incompetenza. Il conflitto può essere denunciato dal pubblico ministero presso uno dei giudici in conflitto ovvero dalle parti private. Sono decisi dalla Corte di Cassazione con sentenza in camera di consiglio, il cui estratto è immediatamente comunicato ai giudici in conflitto e al pubblico ministero presso i medesimi giudici, mentre viene notificato alle parti private (artt. 30 e ss. c.p.p.).

QUESTIONARIO

1. Cosa si intende per principio di autosufficienza del giudice penale? (par. 1)
2. Quale è la differenza tra giurisdizione e competenza? (par. 1 e 2)
3. Quali questioni pregiudiziali determinano la sospensione del processo penale? (par. 1)
4. Cosa si intende per "altre questioni pregiudiziali civili o amministrative"? (par. 1)